

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B

- **Codice della proposta:** COM(2025) 40 final del 12/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0023 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Premessa: finalità e contesto

- quadro normativo:
 - *Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza e suoi allegati A e B*
 - *Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)*
 - *Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e succ. mod.*
- finalità generali: aggiornamento degli allegati A e B, al fine di garantire che l'ambito di applicazione del regolamento sia adeguato all'effettivo quadro giuridico degli Stati membri in materia di insolvenza;
- elementi qualificanti ed innovativi: modifiche normative nazionali riguardanti le categorie di "procedure d'insolvenza" e di soggetti rientranti nella categoria di "amministratore delle procedure di insolvenza"

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. **Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**
 - La proposta rispetta il principio di attribuzione perché l'efficienza e l'efficacia delle

procedure di insolvenza transfrontaliera sono necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno, che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 81 del TFUE.

- La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f), del TFUE dell'Unione europea; in particolare:
 - l'articolo 81 (2) lettera a) riguarda il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
 - l'articolo 81 (2) lettera c) riguarda la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
 - l'articolo 81 (2) lettera f) riguarda l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili

Tale valutazione si riferisce allo strumento in generale.

L'aggiornamento degli allegati A e B consente di identificare le procedure di insolvenza o gli amministratori delle procedure di insolvenza contemplati dalle legislazioni degli Stati membri, a cui si applica il regolamento.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- L'aggiornamento degli elenchi sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati Membri non è soggetto al rispetto del principio di sussidiarietà, perché serve a rispecchiare con esattezza il contenuto delle notifiche nazionali senza pregiudicare gli obblighi e le norme fissati dal regolamento.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la modifica degli allegati A e B, che sono parte integrante del regolamento, può essere realizzata solo mediante la modifica legislativa del regolamento.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto consente di aggiornare gli allegati A e B alle modifiche adottate e con il Decreto legislativo n.14 del 12/01/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e successive modifiche.

Il progetto non è di particolare urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, in quanto consentono di adeguare l'applicazione del Regolamento 2015/848 alle procedure nazionali.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Nessuna modifica è ritenuta necessaria o opportuna.

C. Valutazione d'impatto

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale

Ha l'effetto positivo di armonizzare la normativa europea e il quadro nazionale

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non rende necessari adeguamenti dell'ordinamento nazionale. Ha l'effetto positivo di armonizzare la normativa europea e il quadro nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'aggiornamento dell'elenco non determina alcun costo di adeguamento ulteriore rispetto a quello già valutato in relazione al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Impatto finanziario

Nessun impatto finanziario

6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le modifiche proposte sono di natura puramente tecnica e non comportano alcuna modifica sostanziale del regolamento. Per l'Italia l'impatto è positivo perché l'aggiornamento degli elenchi consente di adeguare le procedure ed i soggetti a cui si applica il Regolamento a quelli previsti dalla normativa nazionale

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B

- **Codice della proposta:** COM(2021) 40 final del 12/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0023 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
ALLEGATO A <ul style="list-style-type: none">- Fallimento (fino al 14/07/2022)- Liquidazione giudiziale- Concordato preventivo- Liquidazione coatta amministrativa- Amministrazione straordinaria- Accordi di ristrutturazione- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione	Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche, aggiornato al D.Lgs 13 settembre 2024 n.136	<ul style="list-style-type: none">• Norma primaria• Nessuna competenza regionale o delle autonomie locali• Nessun onere finanziario• Adeguamento dell'ambito di applicazione del regolamento al quadro giuridico nazionale• Nessun onere amministrativo aggiuntivo• Ministero della Giustizia• Nessun intervento normativo necessario

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<ul style="list-style-type: none">- Procedure di composizione della crisi da sovradebitamento del consumatore, accordo o piano (sino al 14/07/2012)- Liquidazione dei beni (sino al 14/07/2022)- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (a partire dal 15/07/2022)- Concordato minore (a partire dal 15/07/2022)- Liquidazione controllata del sovradebitato (a partire dal 15/07/2022)		
ALLEGATO B		
<ul style="list-style-type: none">- Curatore- Commissario giudiziale- Commissario straordinario- Commissario liquidatore- Ausiliario nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata- Liquidatore giudiziale- Professionista nominato dal Tribunale- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovradebitamento del consumatore (sino al 14/07/2022)- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovradebitamento		

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

(a partire dal 15/07/2022) - Liquidatore		
--	--	--